

**Archivio selezionato:** Sentenze T.A.R.

---

**Autorità:** T.A.R. Napoli sez. I

**Data:** 04/03/2013

**Numero:** 1233

**Classificazioni:** PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (P.A.) - Contratti della P.A. - - forme di contrattazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania  
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1490 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Ad Progetti S.r.l., in proprio ed in qualità di capogruppo dell'a.t.i. Ad Progetti S.r.l. - Itolgeco Scarl - Credendino Costruzioni S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Alfonso Capotorto e Ciro Sito, con domicilio eletto presso il primo in Napoli, al Centro Direzionale - Isola E/2 - Scala A;

contro

Comune di Forio, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Biamonte, con domicilio eletto in Napoli, alla via Duomo, 348;

- quanto all'atto introduttivo del giudizio, per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Forio d'Ischia sulla richiesta di conclusione del procedimento preordinato alla progettazione, realizzazione e gestione, in regime di concessione, di un parcheggio pluripiano interrato, con sistemazione del piazzale soprastante, e di un centro per attività terziarie;

- quanto ai motivi aggiunti, per l'annullamento della delibera n. 1 del 20.10.2011, emessa dal commissario ad acta (nominato per l'esecuzione della sentenza del T.A.R. Campania, Sezione I, n. 2220/2010), recante diniego di rilascio della concessione-contratto di cui alla procedura di project financing sopra indicata, e per ottenere il risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale ex artt. 1337 c.c. e/o l'indennizzo ex art. 158 D. Lgs. n. 163/2006 o, in via gradata, ex art. 21 quinquies L. n. 241/1990.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Forio d'Ischia;

Viste le memorie difensive;

Viste la sentenza n. 2220/2010 e l'ordinanza collegiale n. 2838/2011;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2013 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**Fatto**

FATTO

Con l'atto introduttivo del giudizio, notificato in data 17 febbraio 2010 e depositato il 17 marzo 2010, la Ad Progetti S.r.l., in proprio ed in qualità di capogruppo dell'a.t.i. costituita con Itolgeco Scarl e Credendino Costruzioni S.p.a., ha esposto quanto segue:

- con avviso pubblico dell'11.8.2005, emanato ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. 163/2006, il Comune di Forio d'Ischia manifestava la volontà di procedere alla realizzazione di opere di

interesse pubblico mediante l'apporto di capitale privato (project financing);

- in data 30.9.2005 la ricorrente presentava una proposta d'intervento, consistente nella realizzazione di un parcheggio pluripiano interrato in via Matteo Verde - località mercato comunale, con sistemazione del piazzale soprastante, e di un centro per attività terziarie;

- acquisita la valutazione favorevole da parte della commissione appositamente costituita, la Giunta municipale, con delibera n. 282 del 28.10.2005, approvava il progetto preliminare, dichiarava di pubblico interesse l'opera ed individuava l'istante quale soggetto promotore;

- dopo il positivo svolgimento della conferenza di servizi e l'adempimento degli incombenzi richiesti, l'amministrazione comunale pubblicava avviso pubblico, in data 20.10.2006, ai sensi dell'art. 155 del D. Lgs. 163/2006, per la selezione dei concorrenti da confrontare col soggetto promotore;

- con determina dirigenziale n. 249 del 22.12.2006 la procedura veniva aggiudicata all'a.t.i. ricorrente;

- con verbale del 20.7.2007 l'aggiudicataria accettava alcune modifiche alla bozza di convenzione, alle modalità di corresponsione del contributo pubblico ed alla destinazione dei locali soprastanti il parcheggio interrato, suggerite dalla stazione appaltante;

- con atto notificato in data 25 febbraio 2009, l'istante diffidava l'ente locale a concludere la procedura mediante rilascio della concessione e contestuale stipula della convenzione accessiva.

Persistendo il comportamento inerte dell'amministrazione, Ad Progetti S.r.l. ha presentato il ricorso in epigrafe per ottenere la declaratoria dell'illegittimità del silenzio.

In tale prima fase del giudizio il Comune di Forio d'Ischia non si è costituito.

Alla camera di consiglio del 28 aprile 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Con sentenza n. 2220 depositata il giorno seguente, questa Sezione ha accolto il ricorso, dichiarando l'obbligo dell'amministrazione comunale di concludere il procedimento amministrativo in questione.

Persistendo l'inerzia della p.a., con ordinanza collegiale n. 2838 depositata il 22 maggio 2011, la Sezione ha nominato il Prefetto della provincia di Napoli quale commissario ad acta per l'esecuzione della citata sentenza, con facoltà di delega a funzionario del proprio ufficio.

Con delibera n. 1 del 20.10.2011, il dr. Gennaro De Santis, designato all'uopo dal Prefetto di Napoli, ha opposto il diniego al rilascio della concessione-contratto, di cui alla descritta procedura di project financing, sul rilievo della mancanza della necessaria copertura finanziaria, ex art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 2000.

L'atto commissariale è stato impugnato dalla Ad Progetti S.r.l., con motivi aggiunti notificati il 29 dicembre 2011 e depositati il 5 gennaio 2012, sulla base delle seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 117 c.p.a. - violazione e/o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2220/2010 - violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 151 D. Lgs. 267/2000 e degli artt. 153 e ss. D. Lgs. 163/2006 - eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, simulazione procedimentale, sviamento, travisamento;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e 10 bis L. 241/1990 - inesistenza dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria - violazione dei principi di imparzialità,

trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa nonché dei doveri di buona fede e correttezza - eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia manifesta;

3) violazione e falsa applicazione artt. 3 e 21 quinquies, septies, octies e nonies L. 241/1990, degli artt. 37 e ss. L. 109/1994, 153 e ss. L. 163/2006 - eccesso di potere per falsa rappresentazione dei fatti, errata motivazione, simulazione procedimentale, atipicità.

Oltre all'azione di annullamento, la ricorrente ha contestualmente proposto domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale ex artt. 1337 c.c. e/o di indennizzo ex art. 158 D. Lgs. n. 163/2006 o, in via graduata, ex art. 21 quinquies L. n. 241/1990.

Il Comune di Forio d'Ischia si è costituito in giudizio con atto depositato il 31 gennaio 2012 ed ha replicato alle doglianze attoree con successiva memoria difensiva del 17 febbraio 2012.

Con decreto collegiale n. 1625, depositato il 4 aprile 2012, il Tribunale ha liquidato al commissario ad acta la somma di €1.000,00 a titolo di compenso per l'attività svolta, ponendola a carico del Comune resistente.

Nella camera di consiglio del 19 aprile 2012 è stata respinta la domanda cautelare avanzata col ricorso per motivi aggiunti.

Le parti hanno depositato memorie e documenti, insistendo nelle rispettive richieste.

Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2013 la causa è stata chiamata e, quindi, sentite le parti presenti, come da verbale, trattenuta in decisione.

## **Diritto**

### **DIRITTO**

1. Come anticipato nella parte in fatto, con sentenza n. 2220 del 29 aprile 2010, la Sezione si è già pronunciata favorevolmente sulla domanda introduttiva proposta dalla Ad Progetti S.r.l., dichiarando l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Forio d'Ischia sull'istanza volta alla conclusione della procedura di project financing, preordinata alla progettazione, realizzazione e gestione, in regime di concessione, di un parcheggio pluripiano interrato (con sistemazione del piazzale soprastante) e di un centro per attività terziarie. Deve ora essere definito il ricorso per motivi aggiunti, con cui la stessa società ha chiesto l'annullamento della delibera (n. 1 del 20.10.2011) - recante diniego di rilascio della concessione e di stipula della relativa convenzione - emessa dal commissario ad acta nominato per l'esecuzione della citata pronuncia nonché la condanna della p.a. al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale e/o alla corresponsione di un indennizzo.

2. La domanda impugnatoria è infondata e va, pertanto, respinta.

2.1. Non merita accoglimento la prima doglianza, con cui la ricorrente lamenta la violazione e/o l'elusione del giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale, menzionata nell'incipit, atteso che la pronuncia si è limitata alla sola declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di definire il procedimento in modo espresso, con conseguente salvezza del potere di accertare la sussistenza di tutti i presupposti di legge per la positiva definizione del progettato intervento, tra i quali è compresa la necessaria copertura finanziaria.

2.2. Né può reputarsi che il diniego opposto dal commissario ad acta non sia sorretto da adeguata istruttoria e da congrua motivazione in quanto la ragione ostativa al perfezionamento della fattispecie, oltre ad essere chiaramente espressa e concretamente sussistente, è anche ineccepibile sotto il profilo giuridico. Il funzionario prefettizio all'uopo designato ha, infatti, osservato che, sebbene per la realizzazione dell'opera fosse stato previsto un cofinanziamento da parte del

comune (pari ad € 2.700.000,00, come precisato nella bozza di convenzione), l'ente locale ha rimandato l'impegno di spesa (cfr. deliberazione n. 191 dell'8.7.2005 recante approvazione dello studio di fattibilità dell'opera) alla successiva fase dell'affidamento dell'intervento. Sennonché, giunto il procedimento allo stadio conclusivo, la determina dirigenziale di aggiudicazione all'A.T.I. ricorrente (n. 249 del 22.12.2006) è restata priva del necessario visto di regolarità contabile previsto dall'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 2000.

Incontestato in punto di fatto il suesposto rilievo, non poteva di certo esigersi che il commissario dovesse comunque rilasciare la concessione e stipulare la convenzione ad essa collegata ovvero reperire in ogni caso i fondi occorrenti.

Sotto il primo profilo, giova rammentare che l'art. 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, al comma 4, prevede che : *"I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria."* Il successivo art. 153, comma 5, statuisce poi che: *"Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa [...]"*. Infine, l'art. 191, comma 1, dello stesso TUEL dispone che : *"Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5"*.

Ancorché il citato art. 151, comma 4, non preveda più *"la nullità di diritto"* dell'atto di impegno di spesa non contenente l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario - in precedenza stabilita dall'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU. 26 luglio 2002, n. 11098; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 19 settembre 2007, n. 7878; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 22 giugno 2009, n. 5986) - resta fermo che il visto di regolarità contabile congiunto all'attestazione di copertura finanziaria è requisito di esecutività dell'atto amministrativo ossia della sua efficacia giuridica, la cui mancanza consente la verifica dell'operato degli organi preposti, secondo le rispettive competenze, e la conseguente applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento in caso di accertata responsabilità (cfr. Corte Conti, reg. Sicilia, sez. giurisd., 24 aprile 2012, n. 1337 e 23 marzo 2011, n. 1058). Dunque, alla luce della normativa appena richiamata, il riscontro negativo dell'istanza della ricorrente è esente dalle prospettate critiche, ponendosi quale esito doveroso della funzione di cui è stato investito l'organo commissariale.

Sotto il secondo aspetto, il Collegio osserva che il funzionario designato, nell'ambito dell'istruttoria da lui svolta in vista delle determinazioni da adottare, ha anche riscontrato quanto riferito dal responsabile del Settore finanziario dell'ente locale, laddove questi ha rappresentato che *"allo stato l'Amministrazione Comunale non può finanziare l'opera in questione, mediante contrazione di mutuo, né tantomeno utilizzare altre risorse correnti allo stato indisponibili."* (cfr. verbale n. 2 riferito alla riunione tenutasi il 29.9.2011). L'affermazione è stata ulteriormente ribadita ed approfondita nella memoria difensiva depositata dal Comune di Forio d'Ischia - peraltro non specificamente contestata dalla controparte - laddove si dimostra che l'eventuale concessione del mutuo comporterebbe lo sfioramento del patto di stabilità interno per il triennio 2011-2013 (ai sensi dell'art. 1, commi 87-124 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), facendo lievitare l'incidenza percentuale della spesa per gli interessi, con conseguente applicazione delle misure sfavorevoli previste dall'evocata normativa.

2.3. L'appurata legittimità dell'atto in discussione, nei termini dianzi precisati, rende recessiva la censura di violazione delle garanzie partecipative, per la mancata spedizione del cd. preavviso di rigetto dell'istanza, ex art. 10-bis della L. n. 241 del 1990, tenuto conto dell'esito sostanzialmente vincolato dell'attività commissariale nei termini appena precisati.

2.4. Dalle considerazioni fin qui svolte discende l'infondatezza del ricorso per la parte relativa alla richiesta di annullamento della gravata delibera.

3. Procedendo oltre, si palesa infondata anche la domanda volta a conseguire un equo indennizzo ex art. 158 D. Lgs. n. 163/2006 o, in via graduata, ex art. 21 quinquies L. n. 241/1990. Invero, è agevole osservare che, nel caso di specie, la concessione non risulta mai rilasciata all'interessata (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 4 aprile 2012, n. 1602) - tanto che questa ha agito in giudizio avverso il silenzio tenuto al riguardo dall'amministrazione comunale - e che il commissario ad acta non ha comunque revocato in autotutela alcun provvedimento ampliativo ad efficacia durevole, essendosi limitato a constatare il difetto (sin dall'origine) della copertura finanziaria necessaria per il perfezionamento della fattispecie. Infatti, nelle procedure di *financig project*, il promotore assume, oltre al rischio economico, anche quello amministrativo ed è fisiologicamente esposto al dovere permanente dell'amministrazione di verifica della reale fattibilità del progetto da esso presentato; qualora, dunque, si manifesti un impedimento e si imponga un conseguente arresto, anche definitivo, del procedimento, questo non integra un atto di ritiro dell'iniziale valutazione di interesse pubblico del progetto, in quanto il nuovo atto si colloca su un piano del tutto distinto rispetto al precedente, limitandosi a prendere atto dell'esistenza dell'impedimento emerso (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 21 giugno 2011, n. 3274 e 3 luglio 2012, n. 3141; Consiglio di Stato, sez. V, 7 aprile 2011, n. 2154).

4. È invece meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento a titolo di responsabilità precontrattuale.

4.1. Come è noto, nel corso degli ultimi anni, si è affermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della configurabilità della responsabilità precontrattuale della p.a., non si deve tener conto della legittimità dell'esercizio della funzione pubblica cristallizzato nel provvedimento amministrativo, bensì della correttezza del comportamento complessivamente tenuto dall'Amministrazione durante le fasi che precedono la stipula del contratto, alla luce dell'obbligo delle parti di comportarsi secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1337 c.c. (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 7 settembre 2009, n. 5245; Ad. Plen. 5 settembre 2005, n. 6), norma che, tra l'altro, impone all'amministrazione di porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia o l'utilità del rapporto negoziale instaurato col privato. L'approccio in questione appare coerente coi più recenti arresti della Corte di Cassazione, secondo cui il principio di correttezza e buona fede deve essere inteso in senso oggettivo, in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 Cost., che, operando con criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile (cfr. Cassazione Civile, sez. III, 10 novembre 2010, n. 22819).

4.2. Ciò posto, non v'è dubbio, anzitutto, che nel caso in esame l'avanzato stadio della procedura pubblicistica volta all'individuazione del contraente-concessionario ha fatto sorgere un legittimo affidamento in capo al soggetto privato, restato poi senza seguito. Infatti, la dichiarazione di interesse pubblico del progetto e la successiva aggiudicazione sono senz'altro idonee a conferire al proponente una posizione differenziata e qualificata meritevole di tutela giuridica (cfr. T.A.R. Campania, sez. I, 3 luglio 2012, n. 3141). Questo legittimo affidamento è stato, tuttavia, frustrato da una condotta dell'amministrazione non conforme alle regole di correttezza e buona fede di cui all'art. 1337 c.c.

4.3. Infatti, il Comune di Forio d'Ischia, come si è visto, oltre ad attivare la descritta procedura senza garantirne la copertura finanziaria, ha colpevolmente portato avanti la stessa senza attivarsi in alcun modo per porre rimedio alla già segnalata carenza ovvero, valutata l'inopportunità o l'impossibilità di reperire le indispensabili risorse economiche, per ritirare tempestivamente in autotutela l'iniziativa imprudentemente intrapresa. Come si è già rilevato, l'inerzia dell'amministrazione è proseguita anche a fronte delle diffide notificate dalla ricorrente e della

pronuncia di questo Tribunale con cui è stata dichiarata l'illegittimità del silenzio inadempimento dell'ente. Ed anzi, dopo la citata sentenza (n. 2220 del 29.4.2010), il Sindaco di Forio ha comunicato all'interessata (con nota prot. n. 7666 del 23.3.2011) che *"questa Amministrazione intende confermare la volontà di proseguire sulla strada intrapresa al fine di dotare la comunità di una importante infrastruttura"* e, dopo aver evidenziato le difficoltà finanziarie dell'ente, ha invitato l'A.T.I. *"a voler riformulare una proposta alternativa a quella a suo tempo dichiarata di interesse pubblico con delibera di G.M. n. 262 del 28.10.2005, la quale deve escludere la corresponsione di qualsiasi prezzo da parte di questa Amministrazione. L'Amministrazione comunale si impegna, nel caso che la proposta formulata da codesta ATI sia ritenuta di interesse pubblico, a procedere celermente alla sua approvazione ed attivare le procedure per definire celermente l'iter procedurale"*. Tuttavia, sebbene la ricorrente abbia prontamente rielaborato il progetto (trasmesso in data 20.4.2011) in conformità alla richiesta, rivelando l'effettivo interesse all'attuazione dell'intervento e ponendo in essere una condotta improntata a fattività e leale collaborazione, ed ancorché l'iniziativa sia stata trasfusa in una proposta di delibera (in data 18.5.2011), pure il descritto segmento procedimentale è rimasto inspiegabilmente monco, non risultando che la Giunta comunale si sia mai espressa sulla nuova proposta.

Ad avviso del Collegio, il complessivo comportamento tenuto dal comune sull'intera vicenda viola palesemente i canoni di correttezza dell'azione amministrativa e di buona fede in senso oggettivo e perciò non può essere ricondotto nell'ambito del rischio che di regola assume l'impresa promotrice nelle procedure di finanza di progetto.

4.4. È altresì ravvisabile l'elemento soggettivo della colpa dell'amministrazione, per aver omesso ogni verifica sulla sussistenza della detta copertura finanziaria, per non essersi attivata adeguatamente per porvi rimedio e per aver continuato a coltivare l'iniziativa senza pervenire alla positiva conclusione della vicenda, pur essendo stata rimossa dal privato la suindicata causa impeditiva, ingenerando così nella parte un falso affidamento in ordine al rilascio della concessione-contratto (in tal senso, Consiglio Stato, sez. VI, 10 settembre 2008, n. 4309; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 4 febbraio 2011, n. 210; T.A.R. Lazio, sez. III, 22 giugno 2009, n. 5986).

Per le ragioni appena esposte, il Comune di Forio d'Ischia si è reso colpevole di un'ipotesi di responsabilità di carattere precontrattuale idonea a supportare la pretesa risarcitoria avanzata in sede di motivi aggiunti.

4.5. Quanto alla misura del risarcimento, va rammentato che nel caso di responsabilità precontrattuale essa va commisurata al c.d. interesse negativo, cioè alle spese inutilmente sostenute (danno emergente) ed alle perdite sofferte per non aver usufruito di ulteriori occasioni contrattuali (lucro cessante). Ai fini della concreta quantificazione del danno, il Collegio ritiene di poter fare applicazione della previsione di cui al comma 4 dell'art. 34, c.p.a., secondo cui, in caso di condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 12 luglio 2011, n. 4196).

A tal uopo il Collegio ordina al Comune di Forio d'Ischia di proporre alla ricorrente, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, l'ammontare dell'importo spettante sulla base dei seguenti criteri:

- in primo luogo, vanno risarcite le spese effettivamente sostenute e dimostrate per la redazione degli atti progettuali e per il compimento di tutte le altre attività finalizzate alla presentazione dell'originaria proposta di project financing (ivi compresa la polizza fideiussoria esibita in atti);
- per la seconda proposta progettuale, devono essere detratte duplicazioni di costi ed onorari discendenti dall'utilizzazione delle attività già svolte per la precedente attività, eventualmente anche attraverso una congrua riduzione percentuale delle relative prestazioni;

- nulla è dovuto a titolo di lucro cessante, atteso che la ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova relativo ad ulteriori, possibili occasioni di stipulazione di contratti (altrettanto o maggiormente vantaggiosi rispetto a quello non concluso);

- nulla è dovuto per il preteso mancato utile discendente dalla gestione dell'opera, non rientrando questo nell'interesse negativo, come sopra definito;

- sul quantum risarcitorio in tal modo determinato, da intendersi quale debito di valore, dovrà essere computata la rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data della domanda e sino al giorno della pubblicazione della sentenza; dovranno, inoltre, essere computati gli interessi nella misura legale dalla data di deposito della decisione sino all'effettivo soddisfo.

5. In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto solo in parte, nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto deve essere disposta la condanna del Comune di Forio d'Ischia al risarcimento del danno a titolo di responsabilità contrattuale, proponendo in favore della parte ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, una somma di denaro determinata in base ai criteri di cui al capo 4.3. della motivazione.

5.1. La complessità delle questioni sottese alla presente decisione e la parziale soccombenza reciproca giustificano la compensazione delle spese di lite fra le parti, fatto salvo il compenso per l'attività svolta dal commissario ad acta (già liquidato in €1.000,00 con decreto collegiale n. 1625, depositato il 4 aprile 2012) ed il contributo unificato, che vanno posti entrambi a carico del comune resistente.

**PQM**

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna il Comune di Forio d'Ischia a proporre in favore della parte ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, una somma di denaro a titolo di responsabilità precontrattuale, determinata in base ai criteri di cui al capo 4.3. della decisione.

Spese compensate, fatto salvo il compenso per l'attività svolta dal commissario ad acta (già liquidato in €1.000,00 con decreto collegiale n. 1625/2012) ed il contributo unificato, che vanno posti entrambi a carico dell'amministrazione resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 20 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore

Michele Buonauro, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 04 MAR. 2013.

Note

**Utente:** ANTONIO ROMANO TASSONE

www.iusexplorer.it - 13.11.2014

